

XVII legislatura

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

(Atto del Governo n. 452)

Ottobre 2017

n. 193



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto del Governo n. 452)». NL193, ottobre 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1	
<i>(Definizioni)</i>	1
Articolo 2	
<i>(Finalità e ambito di applicazione)</i>	2
Articoli 3 e 4	
<i>("Rubrica della Sezione II, Capo I" e "Diritto all'uso delle tecnologie")</i>	3
Articolo 5	
<i>(Identità e domicilio digitale)</i>	4
Articolo 6	
<i>(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)</i>	5
Articolo 9	
<i>(Gli altri indici nazionali di domicilia digitali; sull'accesso e consultazione dei domicilia digitali)</i>	7
Articolo 10	
<i>(Diritto a servizi online semplici e integrati)</i>	12
Articolo 11	
<i>(Connettività alla rete internet negli uffici e luoghi pubblici)</i>	13
Articolo 12	
<i>(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)</i>	13
Articoli 13 e 14	
<i>("Agenzia per l'Italia digitale" e "Competenza del Presidente del consiglio dei ministri)</i>	13
Articolo 15	
<i>(Responsabile per la transizione digitale; Difensore civico digitale)</i>	14
Articolo 16	
<i>(Piattaforma nazionale della governance della trasformazione digitale)</i>	16
Articolo 17	
<i>(Rubrica Capo II del CAD)</i>	18
Articolo 18	
<i>(Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici)</i>	18
Articolo 19	
<i>(Ulteriori disposizioni su documenti informatici sottoscritti con firma elettronica)</i>	19
Articolo 20	
<i>(Copie informatiche di documenti analogici)</i>	19
Articolo 21	
<i>(Copie analogiche di documenti informatici)</i>	20
Articolo 22	
<i>(Documenti amministrativi informatici)</i>	20
Articoli 23 e 24	
<i>(Rubrica della Sezione II, Capo II e Firma Digitale)</i>	21
Articolo 25	
<i>(Certificati di firma elettronica certificata)</i>	21
Articolo 27	
<i>(Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori)</i>	22
Articolo 28	
<i>(Obblighi del titolare di firma elettronica certificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata)</i>	23
Articolo 29	
<i>(Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori accreditati)</i>	23

Articolo 30	
<i>(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni)</i>	24
Articolo 31	
<i>(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata)</i>	24
Articolo 32	
<i>(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)</i>	24
Articolo 33	
<i>(Trasferimento di Fondi)</i>	24
Articolo 34	
<i>(Rubrica del Capo III del CAD)</i>	25
Articolo 35	
<i>(Protocollo informatico (comma 1), Sistema di ricerca documentale (comma 2) e titolo Sezione II del Capo III del CAD)</i>	25
Articolo 36	
<i>(Procedimento e fascicolo informatico)</i>	26
Articolo 37	
<i>(Conservazione ed esibizione dei documenti)</i>	27
Articolo 38	
<i>(Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici)</i>	28
Articoli 39-42	
<i>(Valore giuridico della trasmissione (Art.39), Dai particolari dei contenuti trasmessi(Art.40), trasmissione dei documenti tra pubbliche amministrazioni (Art. 41), Rubrica capo V (Art. 42))</i>	29
Articolo 43	
<i>(Disponibilità dei Dati delle PA)</i>	29
Articolo 44	
<i>(Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle PA)</i>	30
Articolo 45-47	
<i>(Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle PA (Art. 45); Siti internet delle PA (Art. 46); Dati territoriali (Art. 47))</i>	32
Articolo 48	
<i>(Base di dati di interesse nazionale (Art. 48))</i>	32
Articoli 49-53	
<i>(Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)(Art. 49), Banca Dati nazionale dei contratti pubblici (Art. 50), Anagrafe degli assistiti(Art 51), Rubrica della Sezione III, Capo V (Art. 52), Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle PA (Art. 53))</i>	33
Articoli 55-58	
<i>(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (Art. 55), Carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi (Art. 56), Analisi comparativa delle soluzioni (Art. 57), Soluzioni e standard aperti (Art. 58))</i>	35
Articolo 59	
<i>(Linee Guida)</i>	36
Articolo 60	
<i>(Abrogazioni)</i>	37
Articolo 61	
<i>(Disposizioni transitorie)</i>	37
Articolo 62	
<i>(Disposizioni di coordinamento e finali)</i>	38
Articolo 63	
<i>(Disposizioni finanziarie)</i>	41

PREMESSA

Lo schema A.G. 452 è predisposto nell'ambito della delega conferita al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per cui il Parlamento, con l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire, attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi, sulla disciplina contenuta nel CAD, al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese. Il comma 3 del medesimo articolo 1 della legge delega, in particolare, prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il Governo ha dato attuazione alla delega con il decreto legislativo 22 agosto 2016, n. 179, entrato in vigore lo scorso 14 settembre 2016.

Lo schema di decreto provvede ad integrare e modificare alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), in conformità a quanto previsto dalla legge delega e anche al fine di accelerare l'attuazione, a livello nazionale, dell'agenda digitale europea, coerentemente con le previsioni dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016.

Articolo 1 **(Definizioni)**

L'articolo reca diverse modifiche all'articolo 1 (Definizioni) del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di "Definizioni" del Codice dell'amministrazione digitale. In particolare, vengono modificate e collocate all'articolo 1, tra le altre definizioni, quelle di cui alle lettere *1-bis*) e *1-ter*), in materia di dati aperti (lettera a), comma 1), numeri 1)-4)): le definizioni vengono riprese dal vigente articolo 68, comma 3, che, conseguentemente, viene abrogato. Inoltre, viene sostituita la lettera *n-ter*), inserendo una definizione di domicilio digitale maggiormente in linea con la normativa europea e con i diritti di cittadinanza digitale.

In particolare, alla lettera *b*), al comma *1-ter* dell'articolo 1 del C.A.D. si precisa che ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, in linea con quanto previsto dal Regolamento e-IDAS.

Con la lettera *c*), ove è previsto che la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata e che è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato è aggiunta la parola "qualificato".

La RT riferisce che il dispositivo intervenendo sulle definizioni con l'obiettivo di maggiore certezza e qualità della regolazione, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Certifica, inoltre, che quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in considerazione del tenore evidentemente definitorio e ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 ***(Finalità e ambito di applicazione)***

L'articolo reca modifiche all'articolo 2 del CAD, il quale ne determina l'ambito di applicazione. Si viene a prevedere che in esso ricadano altresì le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (le une e le altre già considerate nel proprio ambito soggettivo di applicazione dal decreto legislativo n. 33 del 2013, recante la disciplina del diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto riguarda i gestori di "servizi pubblici", si viene a prevedere che tale applicazione (già prevista dal vigente codice) operi limitatamente ai profili attinenti ai "servizi di pubblico interesse". Sul punto, la disposizione già vigente estende l'applicazione del CAD alle società a controllo pubblico, escluse le società quotate. Si viene ora ad estendere l'esclusione anche alle società partecipate dalle stesse società quotate.

Segue nella novella una più analitica enumerazione del novero di disposizioni del CAD - nonché delle correlative linee guida - che si applichino anche ai privati, ove non diversamente previsto (in particolare, sono le disposizioni relative a: il documento informatico, le firme elettroniche, i servizi fiduciari, la riproduzione e conservazione dei documenti, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche, l'identità digitale).

Poi, è 'rovesciata' la previsione già vigente, là dove essa esclude dall'applicazione del CAD le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale. La novella, di contro, colloca ispezione e controllo fiscale entro l'ambito applicativo del CAD, tuttavia non in via immediata, giacché demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio (o del ministro delegato) su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle modalità e dei termini di siffatta applicazione. È peraltro mantenuta ferma ed esplicitata la immediata applicabilità del CAD agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria.

La RT evidenzia che l'articolo, modificando l'ambito soggettivo di applicazione del CAD, non produce effetti dal punto di vista finanziario.

Ad ogni modo, assicura che quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di interesse, appare di particolare significato la modifica intervenuta alla lettera c), laddove si prevede che d'ora innanzi le norme del C.A.D. non trovino più applicazione anche ai "gestori dei servizi pubblici" ma solo a quelli qualificabili come di "pubblico interesse", dal momento che la norma sembrerebbe perciò escludere i Consorzi tra amministrazioni e privati e anche le fondazioni per la gestione di servizi non direttamente riferibili alle collettività, i quali nondimeno invece

rientrerebbero comunque tra le "Amministrazioni pubbliche", così come definite ai sensi del Sec2010 a fini di contabilità nazionale¹.

Sul punto, sarebbero utili elementi circa l'esatto ambito di applicabilità o meno degli adempimenti ed obblighi previsti dal C.A.D., da intendersi d'ora innanzi effettivamente non più esteso ai "gestori dei servizi pubblici" genericamente intesi, ma esclusivamente a quelli rilevanti per il "pubblico interesse", dal momento che da ciò potrebbero derivare giocoforza effetti di "risparmio" sulla spesa delle PA con riferimento alle categorie economiche interessate dalle dotazioni *hardware e software*, considerando che alcune tipologie di enti attualmente considerati, in quanto pubbliche amministrazioni ai fini della redazione del conto economico della PA, non potranno più esserlo ai fini in esame.

Di contro, andrebbero fornite maggiori informazioni sull'impatto dell'applicazione del CAD sulle attività ispettive dell'amministrazione fiscale di cui è prevista l'applicazione previa emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato. Ciò potrebbe infatti determinare maggiori oneri sia di dotazioni informatiche, sia di personale dedicato all'esecuzione dei nuovi obblighi normativi.

Articoli 3 e 4

("Rubrica della Sezione II, Capo I" e "Diritto all'uso delle tecnologie")

L'articolo 3 modifica la rubrica della Sezione II del Capo I del CAD, da: "Diritti dei cittadini e delle imprese" in: "Carta della cittadinanza digitale".

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 3 del CAD. Ivi si specifica che il diritto (anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo) all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni debba poter essere esercitato "in modo accessibile ed efficace". Del medesimo articolo 3 del CAD, sono poi abrogati: il comma 1-*quater* (circa la conoscibilità da parte dell'utente mediante strumenti informatici dei termini del procedimento, del suo stato di avanzamento, del suo responsabile come ufficio e funzionario), perché trasposto contenutisticamente nell'articolo 41, comma 2-*quater* (quale riformulato dall'articolo 36 dello schema); il comma 1-*quinquies* (circa il diritto di cittadini e imprese all'assegnazione di una identità digitale, attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni); il comma 1-*sexies* (relativo al diritto degli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente ad essere identificati tramite l'identità digitale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni), perché trasposti o 'assorbiti' nell'articolo 3-*bis* (quale riformulato dall'articolo 5 dello schema).

La RT assicura che le disposizioni non producono impatti sulla finanza pubblica e che quanto previsto sarà effettuato comunque a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹ In particolare, si fa riferimento alla categoria delle "altre amministrazioni locali". Cfr. ISTAT, Elenco Amministrazioni pubbliche, pagine 6-7, sul sito internet dell'istituto, da ultimo novellato il 29 settembre scorso.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, nulla avendo da riferire relativamente alle modifiche della rubrica di cui al comma 3, sarebbe utile un approfondimento relativamente all'articolo 4, dal momento che ivi la norma provvede ad integrare e meglio qualificare la norma vigente, quanto al già previsto diritto all'uso delle soluzioni e degli strumenti informatici previsti dal C.A.D. in maniera "accessibile ed efficace"; in tal modo, aggiungendo due *caveat* circa le modalità del concreto esercizio di un diritto.

Ora, pur considerando che la RT assicura che quanto previsto dalla norma, potrà essere comunque assicurato a valere delle sole risorse già previste e disponibili a legislazione vigente, occorre segnalare che l'integrazione prevista dalla norma *de quo* sembrerebbe porre le condizioni, in capo alle Amministrazioni, per cui le stesse dovranno d'ora innanzi necessariamente dotarsi di quelle strumentazioni tecniche e professionali ed i complementi connessi, che sono indispensabili ad assicurare l'effettivo e pieno esercizio del diritto da parte di "chiunque" (dunque, non solo i cittadini) desideri ricorrere all'utilizzo degli strumenti del C.A.D., come dichiarato dalla norma.

Articolo 5 **(Identità e domicilio digitale)**

L'articolo modifica l'articolo 3-*bis* del CAD (mutandone la rubrica in: "Identità e domicilio digitale" - anziché "Domicilio digitale delle persone fisiche").

Quindi vi confluisce (quale comma 01) il principio (innanzi affermato, seppur con diversa formulazione, dall'articolo 3 del CAD finora vigente) che "chiunque" ha il diritto di accesso tramite la propria identità digitale ai servizi on line offerti dalle amministrazioni pubbliche. Tale diritto è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi dell'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto).

È poi sancito l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, per le amministrazioni pubbliche (ed i gestori di servizi pubblici, se di pubblico interesse, nonché le società a controllo pubblico) così come per i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi nonché per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese (soggetti, questi, già tenuti all'assunzione di un indirizzo di posta certificata, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008).

Per i soggetti (persone fisiche o enti di diritto privato) che non siano tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, non si ha obbligo bensì facoltà di dotarsi del domicilio digitale (da iscrivere nell'apposito Indice nazionale, di cui al novello articolo 6-*quater*, quale introdotto dall'articolo 9 dello schema).

Il domicilio digitale - sia esso obbligatorio o facoltativo - deve essere posto presso un servizio di posta elettronica certificata o presso un servizio di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, secondo le modalità stabilite dalle linee guida - che altresì determinano le modalità di comunicazione delle variazioni di domicilio digitale che intervengano. Vi è l'obbligo, per chiunque ne sia titolare, di un uso diligente del domicilio digitale.

È abrogata la previsione dell'obbligatorio inserimento del domicilio digitale nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente. La relazione illustrativa dello schema evidenzia come tale sistema sia ancora in corso di sviluppo, dunque non ancora completato nella sua realizzazione. Allorché questa avvenga, il trasferimento sarà disposto dall'AgID (prevede altra disposizione, recata dall'articolo 9, comma 3 dello schema).

Il novello comma 3-*bis* demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o del ministro delegato per la semplificazione e pubblica amministrazione) la determinazione della data a decorrere della quale le comunicazioni tra gli utenti che non abbiano eletto un domicilio digitale e le amministrazioni pubbliche (ed i gestori di servizi pubblici, se di pubblico interesse, nonché le società a controllo pubblico) debbano avvenire necessariamente ed esclusivamente in forma elettronica. Il medesimo D.P.C.M. determina le modalità di assegnazione di un domicilio digitale a chi non l'abbia e le "altre modalità" di consegna a coloro che non siano in grado di accedere direttamente ad un domicilio digitale.

Tale decreto - momento di snodo nel passaggio analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni aventi valore legale - è adottato sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale ed il Garante per la protezione dei dati personali, e previo parere della Conferenza unificata (non è previsto vaglio consultivo parlamentare).

È stabilito che fino a quando non intervenga la scadenza fissata per la 'migrazione' digitale in quel D.P.C.M. così previsto, rimanga valida la vigente disposizione secondo cui le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, conservandoli nei propri archivi, ed al contempo inviare (per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento) copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa.

È stabilito che qualora un soggetto abbia eletto un domicilio digitale speciale, lo stesso non può opporre eccezione relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni colà indirizzate, al fine della validità delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

La RT assicura che la disposizione non produce impatti sulla finanza pubblica, confermando che quanto previsto dalle norme ivi ricomprese sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, sull'integrazione di cui alla lettera f), relativamente al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3-*bis* del C.A.D., posto che ivi si prevede che con DPCM sarà stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 1-*bis*, avverranno esclusivamente in forma elettronica, sarebbero utili informazioni integrative idonee a confermare l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali e sui tempi dell'operatività di tale nuovo modello nei rapporti tra cittadino ed amministrazione pubblica.

Articolo 6

(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)

L'articolo interviene sull'articolo 5 del CAD (in particolare, alla lettera b), inserendovi i commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqües*).

Si tratta dell'articolo del CAD che sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico (e ora i gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblici interessi) di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici (incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico).

Ai commi citati si prevede che l'AgID è chiamata a mettere a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC), una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra

le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. L'obbligo di utilizzo della piattaforma tecnologica decorre dal 1° gennaio 2019 (ai sensi dell'articolo 61, comma 2, dello schema).

Se effettuate tramite siffatta piattaforma tecnologica (specifica ora la novella), resta ferma, per i soggetti pubblici sopra ricordati, la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico.

I nuovi commi ora introdotti prevedono che il pagamento in forma elettronica possa avvenire anche per il pagamento spontaneo di tributi. La disposizione richiama i tributi di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale ha per oggetto le entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali. I prestatori di servizi a pagamento abilitati sono tenuti ad effettuare i pagamenti alle pubbliche amministrazioni avvalendosi della piattaforma tecnologica sopra ricordata.

Inoltre, specifica disposizione viene a riguardare i versamenti unitari di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, capo III, ossia i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali. Il sistema vigente (mediante F24) si prevede rimanga fermo, fino a quando un decreto del Presidente del Consiglio (o del ministro delegato) stabilisca le modalità tecniche per il pagamento di tributi e contributi tramite la piattaforma tecnologica. La piattaforma tecnologica veicola le informazioni sui pagamenti effettuati alla Ragioneria generale dello Stato.

La RT sottolinea che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli 7 e 8

("Utilizzo del domicilio digitale" e "Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti")

L'articolo 7, alle lettere a)-d), modifica l'articolo 6 del CAD.

In particolare, alla lettera a), a fronte del testo finora vigente prevede che finché non sia data "piena attuazione" al domicilio digitale (di cui all'articolo 3-*bis* del medesimo Codice), la trasmissione telematica di comunicazioni che necessino di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, avvenga mediante la posta elettronica certificata (con i soggetti che abbiano previamente dichiarato il proprio indirizzo), la nuova previsione sostituisce (sin nella rubrica) alla posta elettronica certificata la nozione di domicilio digitale.

I domicili digitali sono collocati in alcuni elenchi.

Sono:

- l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti;
- l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
- l'Indice nazionale delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o imprese.

Alla lettera b), è previsto che è presso gli indirizzi presenti in tali elenchi - o presso il domicilio speciale eletto dall'interessato - che si effettuano le comunicazioni tramite domicilio digitale. Siffatte comunicazioni elettroniche (salvo la legge disponga diversamente) producono quanto al momento di spedizione e di ricevimento, i medesimi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono a notificazione (salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario). Data e ora di trasmissione e ricezione del documento informatico (se apposte in conformità delle linee guida stabilite dall'AgID) sono opponibili a terzi.

La lettera d), comma 1-*quater*, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico notificano i propri atti (compresi i verbali relativi alle

sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione, le ingiunzioni) direttamente presso i domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato. Peraltro sono fatte salve le disposizioni specifiche previste in ambito tributario (ad esempio l'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede la facoltà di notifica a mezzo posta elettronica certificata). È stabilito inoltre che la conformità all'originale della copia informatica del documento notificato è attestata dal responsabile del procedimento (in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis del Codice).

L'articolo 8, alle lettere a)-d), modifica l'articolo 6-bis del CAD, anche qui sostituendo (sin nella rubrica) alla posta elettronica certificata la nozione di domicilio digitale, talché l'oggetto diviene l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti. Tale Indice (nell'acronimo finora INI-PEC) è mezzo esclusivo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni.

In particolare, la novella abroga il comma 3 (circa l'accesso a questo Indice) (lettera d), in quanto 'assorbito' dal novello articolo 6-quinquies (come formulato dall'articolo 9 dello schema), relativo alla libera consultazione via *web* dei vari elenchi recanti i domicili digitali (sia di imprese e professionisti, sia di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, sia di persone fisiche ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o registri di imprese).

La RT afferma che le disposizioni non producono comunque impatti sulla finanza pubblica. Evidenzia che quanto previsto sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, rinviandosi al successivo articolo 9 per quanto riguarda la previsione di un nuovo indice delle persone fisiche e altri enti di diritto privato.

Articolo 9

(Gli altri indici nazionali di domicili digitali; sull'accesso e consultazione dei domicili digitali)

L'articolo, ai commi 1-3, interviene sull'articolo 6-ter del C.A.D., prevedendo *in primis* che il Ministero dello sviluppo economico renda disponibile all'AgID i relativi indirizzi disponibili, i quali costituiscono il domicilio digitale per gli interessati, salva la loro facoltà di eleggere un domicilio speciale.

In tal senso, il comma 1 apporta all'articolo 6-ter modifiche tese ad evidenziare che esso ha per oggetto l'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (questa la nuova dicitura secondo la novella, che del pari sostituisce - sin nella rubrica - la nozione di domicilio digitale a quella posta elettronica certificata).

Al comma 2, l'articolo 6-quater - ora introdotto dallo schema - ha per oggetto l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. La sua realizzazione è affidata all'AgID, la quale si avvale delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'indirizzario digitale delle imprese. Allorché l'Anagrafe nazionale della popolazione residente giunga a compiuta realizzazione, l'AgID provvederà a trasferirvi i domicili digitali dei tre elenchi-indici sopra ricordati. A tale riguardo, l'articolo 61, comma 3, dello schema stabilisce che la realizzazione dell'Indice è effettuata dall'AgID entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e che essa cessa la gestione del predetto elenco al completamento dell'ANPR.

Al comma 3, l'inserimento dell'articolo 6-quinquies prescrive che per tutti gli elenchi-indici sopra ricordati - i quali devono essere realizzati in formato aperto - valga la libera consultazione per chiunque, tramite sito *web* e senza necessità di autenticazione. È dunque sancito il principio del libero

accesso ai tre Indici recanti i domicili digitali - i quali devono contenere le informazioni relative all'elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale (si da evitare, tra l'altro, l'inconveniente pratico dell'assegnazione, da parte dei gestori dei servizi, di un medesimo domicilio a più titolari nel corso del tempo). L'AgID stabilisce, con linee guida (adottate ai sensi dell'articolo 71 del CAD), le modalità per l'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi. A tutela del titolare del domicilio digitale, si viene a prevedere che in assenza di preventiva autorizzazione da parte sua, costituisca comunicazione indesiderata l'utilizzo dei domicili digitali per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di servizi pubblici se di pubblico interesse, delle società a controllo pubblico.

La RT afferma che la finalità dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato è quella di rendere disponibile, sulla falsa riga di quanto garantito da INI-PEC (l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese), un servizio analogo, di raccolta e consultazione delle PEC e di altri indirizzi di recapito certificato qualificato conformi al Regolamento UE/610/2014 eIDAS che cittadini e altri soggetti, diversi da imprese e professionisti, vogliano dichiarare come domicilio digitale per le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni.

Nelle more dell'attuazione completa di quanto previsto dall'ANPR, l'indice è realizzato presso AgID e, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si prevede che la stessa Agenzia si avvalga, per la relativa realizzazione e gestione operativa, della struttura che gestisce il sistema informatico nazionale delle Camere di commercio già utilizzato per la realizzazione e gestione del registro INI-PEC, demandando a successive linee guida l'indicazione delle modalità operative di funzionamento.

Il modello individuato per la raccolta e la gestione dei dati prevede la raccolta dei domicili digitali attraverso tre canali/modalità:

- a) portale *web* dedicato, che permetta la comunicazione del domicilio tramite autenticazione via SPID o CNS
- b) trasferimento nel registro suddetto della PEC presente su INI-PEC;
- c) dichiarazione del domicilio nell'ambito di specifiche sezioni dei portali nazionali di servizio dedicati al cittadino (tramite soluzioni di autenticazione federata via SPID o CNS).

La base dati garantisce la storicizzazione delle informazioni nelle fasi di inserimento, modifica e cancellazione.

Il sistema di monitoraggio del registro, inoltre, potrà avvalersi dei servizi di verifica della qualità della PEC messi a disposizione dai relativi gestori.

Sarà infine possibile assicurare lo scambio dati verso l'ANPR, nelle modalità di cooperazione applicativa previste dal CAD.

Il portale renderà disponibile un servizio di consultazione, senza alcuna necessità di autenticazione, con accesso tramite codice fiscale e restituzione, in formato aperto, di uno specifico domicilio digitale, oltre che del nome e cognome della persona o della denominazione in caso di altri soggetti. Alle pubbliche amministrazioni registrate in

IPA (indice pubbliche amministrazioni) sarà inoltre consentita l'estrazione di elenchi di domicilia digitali, secondo le modalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 6, comma 1-*bis* del CAD.

Il sistema sarà disponibile in due fasi. La prima fase, entro dicembre 2017, prevede la realizzazione, oltre all'infrastruttura della base dati, del portale con i servizi di comunicazione via SPID e CNS e di consultazione puntuale del dato, in formato aperto. La seconda fase, indicativamente entro marzo 2018, prevede la realizzazione dei servizi evoluti di consultazione per le pubbliche amministrazioni, i gestori dei servizi pubblici e gli operatori economici interessati.

Successivamente sarà assicurato un servizio di manutenzione, evoluzione tecnologica dell'infrastruttura, monitoraggio della qualità, assistenza al cittadino e diffusione.

I costi relativi alla prima fase di avvio del sistema informatico sono marginali e possono essere riassorbiti dall'infrastruttura complessiva di InfoCamere, anche in termini di riuso di componenti esistenti relativamente a banche dati analoghe e canali di comunicazione telematica.

Per quanto concerne la seconda fase, la stima non è allo stato concretamente quantificabile in quanto dipende dal reale sviluppo del registro e dalla domanda dei fruitori.

Relativamente alle attività di manutenzione ed erogazione del servizio, l'esperienza INI-PEC ha evidenziato una forte necessità di monitoraggio dell'alimentazione della banca dati e della sua qualità, di relazione con i gestori di PEC, di assistenza al cittadino e di comunicazione operativa verso i grandi fruitori.

Per queste attività si prevede una spesa di circa 200.000 euro nel 2018 per coprire l'orizzonte di funzionamento prima della confluenza dell'elenco dei domicilia digitali dei cittadini in ANPR che, pertanto, non sarà gravata dei costi già sostenuti per lo sviluppo di detto elenco.

Alla realizzazione dell'indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si evidenzia, che il domicilio digitale rappresenta un risparmio netto di spesa pubblica, posto che le spese postali — il cui ammontare è per le sole PA locali non inferiore a 250 Milioni/anno — sono spesa certa, mentre con il domicilio digitale le spese postali si azzerano per i possessori di PEC o di identità digitale. Con il domicilio digitale le PA non dovranno più sostenere i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.).

La RT sottolinea, inoltre, che le amministrazioni devono far fronte alle situazioni di invio e notifica che spesso finiscono su indirizzi cessati o variati e non comunicati, ovvero hanno difficoltà a reperire le informazioni storiche sui domicilia digitali, dovendo incrociare richieste fatte in maniera generalizzata a tutti i gestori PEC (circa

20 soggetti), A titolo di mero esempio, risulta che circa il 40% degli invii telematici effettuati dal responsabile della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) fallisca con una perdita di efficienza e costi aggiuntivi per l'effettuazione di notifiche con strumenti alternativi.

Il recupero anche della metà di tale percentuale comporta un risparmio stimabile in circa 3 milioni di euro.

Al riguardo, premesso che nelle more dell'attuazione completa di quanto previsto dall'ANPR, l'indice di domiciliazione digitale dovrà essere realizzato presso AgID e che la RT prevede che la stessa Agenzia si avvalga, per la relativa realizzazione e gestione operativa, della struttura che gestisce il sistema informatico nazionale delle Camere di commercio già ad oggi utilizzato per la realizzazione e gestione del registro INI-PEC, per cui solo in una fase successiva verranno indicate le modalità operative del suo funzionamento, andrebbe in ogni caso confermato che dalla sua istituzione non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In tal senso, considerato che la RT individua sin d'ora le caratteristiche tecniche dell'indice, nonché le modalità di accesso e consultazione del *database*, prevedendo sin d'ora le modalità di migrazione dei dati nell'ANPR allorché quest'ultima risulterà approntata, ulteriori elementi informativi andrebbero richiesti in merito anche alle due fasi di operatività del *database* "provvisorio" e in merito ai relativi oneri: la prima, stabilita entro dicembre 2017, in cui si prevede la realizzazione, oltre all'infrastruttura della base dati, del portale con i servizi di comunicazione via SPID e CNS e di consultazione puntuale del dato, in formato "aperto".

Circa la seconda fase, entro marzo 2018, in cui si prevede la realizzazione dei servizi evoluti di consultazione per le pubbliche amministrazioni, i gestori dei servizi pubblici e gli operatori economici interessati, elementi di quantificazione più dettagliati andrebbero richiesti soprattutto in relazione al successivo servizio, allorché si dovrà provvedere anche alla manutenzione, evoluzione tecnologica dell'infrastruttura, e al monitoraggio della qualità, assistenza al cittadino e alla sua "diffusione".

Sul punto, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT certifica sommariamente che i costi relativi alla prima fase di avvio del sistema informatico, che risulterebbero peraltro "marginali" e potranno essere posti a carico dell'infrastruttura complessiva di InfoCamere, anche in termini di riuso di componenti esistenti relativamente a banche dati analoghe e canali di comunicazione telematica, andrebbe innanzitutto richiesto se l'utilizzo di tale infrastruttura informatica delle Camere di commercio, potrà effettivamente avvenire almeno nella prima fase, in forma "gratuita" ovvero se eventuali oneri di qualsiasi tipo potranno ricadere a carico dell'Agenzia o delle altre Pubbliche Amministrazioni.

Ora, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT calcola per le attività di manutenzione ed erogazione del servizio una spesa di circa 200.000 euro nel 2018, per coprire l'orizzonte di funzionamento prima della confluenza dell'elenco dei domiciliazioni

digitali dei cittadini in ANPR che, pertanto, non sarà la stessa gravata dei costi già sostenuti per lo sviluppo di detto elenco, andrebbero richiesti i parametri e criteri adottati nella determinazione di tale ammontare di spesa, limitato peraltro al solo 2018, al netto delle spese che saranno eventualmente da sostenersi invece già nel 2017.

Quindi, venendo alla copertura individuata per la realizzazione dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, i cui oneri verranno posti a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - stanziamento destinato al supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale con un'autorizzazione di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018, si rileva innanzitutto che le risorse poste a copertura sono state trasferite, in base alla norma citata, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri² per cui tale forma di copertura non sembra corrispondere propriamente a quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità. Inoltre, andrebbe accertata la loro disponibilità e la loro compatibilità con gli altri impegni programmati.

Da un punto di vista formale si evidenzia inoltre che l'articolo 63 del presente schema contiene la norma di copertura ma senza quantificare puntualmente l'onere che quindi risulta solo dalla RT (200.000 euro nel 2018).

Inoltre, andrebbe confermata la disponibilità delle relative risorse libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento, parimenti andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla piena congruità delle rimanenti risorse al fine di provvedersi all'attuazione dell'Agenda digitale come previsto dall'articolo 63 del D.Lgs. 179/2016.

Poi andrebbero forniti chiarimenti sulla copertura delle spese di manutenzione dell'Indice a partire dal 2018. Il comma 3 del nuovo articolo 3-quater prevede che al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR. Tuttavia non sono fornite indicazioni circa l'onere di gestione del nuovo elenco e la sua copertura una volta compiuto il trasferimento (che in base all'articolo 62 del d.lgs. 179/2016 dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2017).

² Una puntuale ricostruzione della dotazione finanziaria relativa al piano per l'agenda digitale prevista dalla legislazione vigente è desumibile dalla ricognizione sia del bilancio dello Stato per il 2017 che dalla lettura dei dati relativi al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il medesimo anno. Quanto al bilancio dello Stato, va segnalato che lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitolo 1709 vede uno stanziamento di 11 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, in corrispondenza al capitolo 849 del bilancio della PCM che reca i medesimi valori per il biennio 2017/2018 relativamente alle "Spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale". Tali risorse si connettono alle risorse indicate ai capitoli 109 (Spese di funzionamento, previste per 3,4 milioni nel 2017 e 2,5 milioni nel 2018); 110 (Spese di retribuzione del personale, previste per 0,31 milioni di euro nel 2017 e 0,22 milioni di euro nel 2018) 253 (Spese per progetti connessi all'attuazione dell'Agenda Digitale, per una spesa prevista di 7,26 milioni nel 2017 e di 17,19 milioni nel 2018) del medesimo stato di previsione. Cfr. Presidenza del consiglio dei ministri, Bilancio Annuale 2017 e triennale 2017/2019, sito internet, link "Amministrazione trasparente", sezione "Bilanci".

Infine, circa la stima di 3 milioni di euro annui di risparmi individuati in relazione all'avvio del domicilio digitale, andrebbe verificato detto ammontare alla luce di dati più precisi in merito alle spese postali che sono ad oggi sostenute per ciascun comparto di spesa (per le sole PA locali le stesse sarebbero non inferiori a 250 milioni/anno) — nonché i risparmi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.). Andrebbero richieste, in particolare, le fonti adottate nella stima dei dati.

Articolo 10 **(Diritto a servizi online semplici e integrati)**

L'articolo, alle lettere a)-e) modifica l'articolo 7 del CAD, la rubrica dell'articolo - da: "Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza" - è modificata in: "Diritto a servizi on-line semplici e integrati" (lettera a).

Alla lettera b), è aggiunto un novello comma aggiuntivo in avvio, in cui si scandisce il diritto di ognuno di fruire in forma digitale e in modo integrato, tramite accesso telematico, anche attraverso dispositivi mobili, dei servizi erogati da pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici di pubblico interesse, società a controllo pubblico. Ai sensi dell'articolo 61, comma 4, dello schema di decreto, tale diritto è riconosciuto dalla data di attivazione del punto di accesso telematico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 64-*bis* del Codice.

Alla lettera c), i livelli di qualità della digitalizzazione sono individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie linee guida, anche sulla scorta dell'evoluzione tecnologica.

Alla lettera e), in ipotesi di violazione degli obblighi erogazione di servizi *on-line*, gli utenti possono agire in giudizio (anche muovendo la cd. *class action*, l'azione di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198). La novella esplicita la previsione che rimane ferma per gli utenti il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale (di cui all'articolo 17 del CAD).

La RT si sofferma sulla disposizione, riferendo che ivi prevedendosi il diritto a servizi *on line* semplici e integrati, attraverso il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis*, si consentirà a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, di conseguire importanti risparmi di spesa giacché, nella sostanza, si permetterà a questi ultimi, per un verso, di diminuire progressivamente gli investimenti necessari allo sviluppo e alla manutenzione di siti e interfacce di *front-office* e, per altro verso, di risparmiare sulla comunicazione di dati e informazioni a utenti e altre amministrazioni.

Al riguardo, sulla novella indicata alla lettera b), posto che vi si provvede all'affermazione di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione in forma digitale ed in modo integrato da parte degli utenti dei servizi forniti dalle PA con modalità digitale, dotando altresì i titolari del diritto della possibilità di agire in giudizio e di rivolgersi al difensore civico, si evidenzia che qualora le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici di pubblico interesse, le società a controllo pubblico non fossero in grado di garantire pienamente l'erogazione dei servizi online, si potrebbero determinare oneri risarcitori a carico dei rispettivi bilanci.

Articolo 11

(Connettività alla rete internet negli uffici e luoghi pubblici)

L'articolo modifica l'articolo 8-*bis* del CAD, il quale pone a carico delle singole amministrazioni - ad invarianza di spesa - l'obbligo di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la connettività ad internet. La norma vigente inoltre prevede la possibilità per gli utenti di usufruire della porzione di banda non utilizzata dagli uffici attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

La novella abroga la menzione di un sistema di autenticazione tramite siffatti strumenti. Permane la prescrizione che siano rispettati gli standard di sicurezza fissati dall'AgID.

La RT certifica che la disposizione non ha impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 12

(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)

L'articolo modifica l'articolo 13 del CAD (avente ad oggetto la formazione informatica dei dipendenti pubblici). In particolare, è aggiunta la previsione che le pubbliche amministrazioni attuino politiche (oltre che di formazione, come già previsto) di reclutamento del personale, finalizzate alla conoscenza delle tecnologie dell'informazione e comunicazione. Aggiunge la novella che tale reclutamento si mantenga entro le risorse finanziarie previste dai piani di formazione del personale (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

La RT riferisce che la norma di coordinamento, in ragione dell'abrogazione dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, opera nell'ambito della vigente disciplina in materia di facoltà assunzionali.

Al riguardo, posto che gli effetti della norma si iscrivono appieno nell'ambito degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Articoli 13 e 14

("Agenzia per l'Italia digitale" e "Competenza del Presidente del consiglio dei ministri")

L'articolo 13, lettere a)-d), modifica l'articolo 14-*bis* del CAD sull'Agenzia per l'Italia digitale, introdotto dal decreto legislativo n. 179 del 2016.

La novella di cui alla lettera a) demanda - in combinato disposto con l'articolo 71 del CAD (come riformulato dall'articolo 59 dello schema) - all'AgID la determinazione delle linee guida attuative delle molteplici disposizioni del Codice. Inoltre si accentua una funzione di indirizzo e di controllo attuativo, in capo all'Agenzia.

La novella di cui alla lettera c) prevede il carattere vincolante del parere obbligatorio dell'AgID sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, attivati dalle centrali di committenza.

Alla lettera d), di mero coordinamento normativo è infine il richiamo esplicito ai conservatori di documenti informatici accreditati quali ulteriori soggetti sottoposti alla vigilanza da parte dell'AgID sui servizi fiduciari.

L'articolo 14, alle lettere a)-c), modifica l'articolo 16 del CAD (che ha per oggetto le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione e tecnologie), onde espressamente prevedere vi rientri l'approvazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (lettera a).

Inoltre si prevede che il Presidente del Consiglio sia titolare della promozione di progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica (lettera b).

Circa la determinazione dei criteri in tema di pianificazione, progettazione ecc. dei sistemi informativi automatizzati nelle pubbliche amministrazioni, la novella (cfr. lettera c)) ovvia a lacuna del dettato testuale della disposizione già vigente.

La RT certifica che le disposizioni non hanno impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 15 ***(Responsabile per la transizione digitale; Difensore civico digitale)***

L'articolo, alle lettere a)-e), modifica l'articolo 17 del CAD.

Alla lettera e), un comma aggiuntivo, comma 1-*septies*, prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dall'amministrazione dello Stato possono esercitare anche in forma associata le funzioni relative all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione.

Il testo vigente prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione. A tal fine, è affidata a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta.

Alla lettera b), la novella prevede che tra i compiti del responsabile per la transizione al digitale figurino anche quello di favorire l'integrazione e l'interoperabilità tra i sistemi dell'amministrazione e il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (di cui all'articolo 64-*bis* del CAD). E gli attribuisce l'ulteriore compito della pianificazione e del coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione.

Quanto alla lettera c), va detto che secondo la previsione sinora vigente, al responsabile dell'ufficio per la transizione digitale (il quale deve essere dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali e risponde direttamente all'organo di vertice politico) sono attribuite altresì funzioni di difensore civico digitale. La riformulazione dello schema, di contro 'accentra' siffatta funzione presso un Ufficio del difensore civico per il digitale, istituito presso l'AgID, cui sia preposto un soggetto con adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.

A tale difensore civico chiunque può inviare segnalazioni relative ad ogni presunta violazione del Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione di pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici per profili di pubblico interesse, società a controllo pubblico.

Il difensore civico invita l'ufficio responsabile a porre rimedio alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di (non più di, si viene ora a prevedere) trenta giorni. Le segnalazioni ritenute fondate sono inoltre pubblicate in un'apposita area del sito internet istituzionale, si viene a prevedere. Non è ribadita nella nuova formulazione recata dallo schema la previsione che il difensore civico digitale segnali le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carico del responsabile.

La RT segnala che l'articolo prevede la costituzione presso AgID della figura del difensore civico per il digitale in luogo del precedente obbligo di istituire tale figura presso ciascuna pubblica amministrazione.

Tra gli elementi di cui tener conto per la quantificazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie, evidenzia l'individuazione della platea dei potenziali utenti dell'Ufficio del difensore civico. Riferisce che tale platea non è allo stato puntualmente quantificabile, in quanto la previsione "Chiunque può presentare.." fa rientrare nei potenziali utenti tutti i soggetti pubblici e privati nazionali o meno che ritengano di voler presentare una segnalazione su presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD medesimo.

Afferma che per la stima del numero degli accessi da parte dei soggetti interessati, si può fare riferimento ai dati rilevati da soggetti pubblici che svolgono analoghe funzioni, quali, ad esempio, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anti corruzione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Dai dati ricavabili dalle relazioni annuali al Parlamento, presentate dai richiamati soggetti nell'anno in corso e riferite all'anno 2016, si rileva che:

- il Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa n. 24.000 segnalazioni (sia telefoniche che tramite *e-mail*) escluse quelle relative a una formale apertura di fascicolo;
- l'Autorità garante per le comunicazioni (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa n. 6600 segnalazioni dei consumatori nel settore;
- l'ANAC (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa n. 5.000 segnalazioni per tutte le attività di competenza;
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa n. 14.200 segnalazioni per tutte le attività di competenza.

Conclude affermando che l'accentramento dell'Ufficio del difensore consentirà una più efficiente ed efficace raccolta e gestione delle istanze dei cittadini e fornirà un punto terzo di orientamento nella corretta applicazione delle disposizioni tecniche del Codice. Inoltre, le singole Amministrazioni risparmieranno i costi delle applicazioni telematiche, della predisposizione dei modelli e dell'istaurazione di un iter istruttorio.

All'Ufficio sono destinate n. 10 delle 40 unità di personale di cui all'art. 62.

La realizzazione del sistema di gestione delle richieste inviate all'Ufficio e delle conseguenti informazioni da inviare all'ANAC, ai sensi della normativa vigente, è stimabile in circa 200.000 euro nel 2018. Per la manutenzione del sistema si stima, a decorrere dall'anno 2019, un costo annuo di circa 15.000 euro.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT afferma che la potenziale platea degli istanti alla figura del Difensore civico informatico non è chiaramente quantificabile, dovendo rientrare in tale ambito tutti i potenziali utenti pubblici e privati nazionali o meno che ritengano di voler presentare una segnalazione su presunte violazioni del CAD, e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD medesimo, la stessa RT non provvede a fornire una certificazione dei fabbisogni di risorse umane e strumentali relativi all'attivazione dell'ufficio.

In tal senso, pertanto, a completamento dei dati evidenziati dalla RT, andrebbero innanzitutto richiesti più dettagliati elementi in ordine alle professionalità e livelli di inquadramento nell'ambito del contingente di n. 10 unità complessive previste per l'ufficio (sulle 40 unità di personale di cui all'art. 62) e ai parametri adottati per stima della gestione informatica delle richieste, nonché, per la manutenzione del sistema, per un costo annuo stimato dalla RT in circa 15.000 euro a decorrere dall'anno 2019.

Si evidenzia inoltre che le unità di personale cui all'articolo 62 sono tratte in posizione di comando o fuori ruolo da altre amministrazioni per cui potrebbe non raggiungersi il contingente complessivo di 40 unità tra le quali destinare quelle necessarie al nuovo ufficio del difensore civico digitale.

In proposito, quanto ai profili di copertura, posto che la RT evidenzia che ai citati oneri si provvederà con le sole risorse già disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre rilevare che ivi trattandosi di un nuovo e maggiore onere andrebbero individuate le risorse per farvi fronte, nei termini tassativamente indicati all'articolo 17, comma 1, lettere a)-c-bis), della legge di contabilità, dal momento che ai relativi oneri non si potrà provvedersi a valere delle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 232/2016, relativamente alla dotazione del commissario straordinario per la digitalizzazione, atteso che quest'ultima autorizzazione di spesa è limitata ai soli 2017 e 2018 (rispettivamente, per 17 e 20 milioni di euro).

Articolo 16

(Piattaforma nazionale della governance della trasformazione digitale)

L'articolo riformula l'articolo 18 del CAD, il quale nella stesura finora vigente ha ad oggetto la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, quale supporto all'organo governativo di elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione (Conferenza istituita presso la Presidenza del Consiglio e nominata con decreto del Presidente del Consiglio, composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione più il direttore generale di AgID).

La riformulazione recata dallo schema sostituisce a siffatta Conferenza una "piattaforma nazionale per la *governance* della trasformazione digitale", istituita presso l'AgID (che ne identifica le caratteristiche ai fini dell'accessibilità). Essa è intesa quale piattaforma per la consultazione pubblica, onde porre in dialogo i portatori di interessi connessi all'attuazione dell'agenda digitale e farvi confluire qualificati suggerimenti di migliorie, dei quali le pubbliche amministrazioni possano tener conto. Sulla piattaforma è pubblicato il piano triennale per l'informatica nella pubblica

amministrazione, così come i provvedimenti che le pubbliche amministrazioni ritengano (non è fatto loro obbligo), relativi all'attuazione dell'agenda digitale.

La RT certifica che la disposizione, eliminando la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, prevede la realizzazione, presso AgID, di una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale.

Afferma che la realizzazione della piattaforma e il suo libero utilizzo da parte di tutte le pubbliche amministrazioni consentirà notevoli risparmi di spesa abbattendo, di fatto, i costi di realizzazione di analoghe piattaforme di consultazione pubblica da parte delle singole amministrazioni, nonché le spese connesse alla gestione di tali consultazioni.

La piattaforma, infatti, sarà disponibile per l'utilizzo libero e gratuito da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. Peraltro, la piattaforma, già prevista dall'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 18, laddove si prevede la consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, è in corso di realizzazione con le risorse di cui all'art. 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Infine, stima un costo complessivo di realizzazione pari a circa 20 mila euro annui per gli anni 2017 e 2018, confermando che agli oneri di manutenzione della piattaforma, comunque trascurabili e stimabili in circa 1.000 euro annui dal 2019, si provvederà con le risorse "disponibili" sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri³.

Al riguardo, *in primis* per i profili di quantificazione e copertura, posto che la RT evidenzia che la prevista realizzazione presso AgID di una piattaforma per la consultazione pubblica ed il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale, si accompagnerà al suo libero utilizzo da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, consentendo notevoli e non quantificati risparmi di spesa e abbattendo i costi di realizzazione di analoghe piattaforme di consultazione pubblica da parte delle singole amministrazioni, nonché delle spese connesse alla gestione di tali consultazioni, occorre evidenziare, che

³ Una puntuale ricostruzione della dotazione finanziaria relativa al piano per l'agenda digitale prevista dalla legislazione vigente è desumibile dalla ricognizione sia del bilancio dello Stato per il 2017 che dalla lettura dei dati relativi al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il medesimo anno. Quanto al bilancio dello Stato, va segnalato che lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitolo 1709 vede uno stanziamento di 11 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, in corrispondenza al capitolo 849 del bilancio della PCM che reca i medesimi valori per il biennio 2017/2018 relativamente alle "Spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale". Tali risorse si connettono alle risorse indicate ai capitoli 109 (Spese di funzionamento, previste per 3,4 milioni nel 2017 e 2,5 milioni nel 2018); 110 (Spese di retribuzione del personale, previste per 0,31 milioni di euro nel 2017 e 0,22 milioni di euro nel 2018) 253 (Spese per progetti connessi all'attuazione dell'Agenda Digitale, per una spesa prevista di 7,26 milioni nel 2017 e di 17,19 milioni nel 2018) del medesimo stato di previsione. Cfr. Presidenza del consiglio dei ministri, Bilancio Annuale 2017 e triennale 2017/2019, sito internet, link "Amministrazione trasparente", sezione "Bilanci".

l'articolo 63 del presente schema ne prevede la copertura con le risorse di cui all'art. 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Nondimeno, va però evidenziato che se relativamente al costo complessivo di realizzazione pari a circa 20 mila euro annui per gli anni 2017 e 2018, appare plausibile la copertura ivi indicata dalla RT a valere delle citate risorse richiamate, anch'esse previste per il 2017 e 2018, ciò non può dirsi per i dichiarati oneri di manutenzione della piattaforma, che sono stimati in circa 1.000 euro annui a decorrere dal 2019, per cui la copertura ivi indicata dalla RT, a carico di non meglio precisate risorse che sarebbero "disponibili" a valere del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, non sembrerebbe conforme ai criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità allorché si sia in presenza di nuovi e maggiori oneri di spesa.

Articolo 17 ***(Rubrica Capo II del CAD)***

L'articolo modifica la rubrica del Capo II del CAD, sì da ricomprensivi la menzione dei servizi fiduciari (ed espungendo la menzione di libri e scritture).

La nuova rubrica diviene: "Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi" (anziché: "Documento informatico e firme elettroniche; trasferimento di fondi, libri e scritture").

La RT afferma che la disposizione, modificando la rubrica del Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non comporta impatti di natura finanziaria.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 18 ***(Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici)***

L'articolo, alle lettere a)-c), si modifica l'articolo 20 del CAD, il quale ha per oggetto la validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici. La riformulazione mira a raccordare disposizioni andate stratificandosi in corso di tempo, nei vari interventi normativi di 'manutenzione' del Codice.

Alla lettera a), laddove si sostituisce comma 1-*bis*, si prevede che il documento informatico soddisfi il requisito della forma scritta e assuma l'efficacia della scrittura privata (di cui all'articolo 2702 del codice civile), quando ad esso sia apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, sia formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID (ai sensi dell'articolo 71 del CAD) al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento. In tutti gli altri casi - ivi compresi quelli in cui al documento sia apposta una firma elettronica - la idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio. Secondo quanto rileva la relazione illustrativa, la novellata disposizione "intende rispondere all'esigenza - avvertita in maniera crescente in ambito sia pubblico sia privato - di non 'imbrigliare' la formazione di documenti informatici equivalenti a quelli aventi 'forma scritta' nel solo binomio 'documento informatico-firma elettronica qualificata', stante il continuo sviluppo tecnologico e la limitata disponibilità, tra i cittadini, delle firme digitali".

Alla lettera b), è poi aggiunto il comma 1-*ter*, in cui si prevede che la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all'articolo 71. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si intende riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi fornisca prova contraria. Il comma 1-*quater* stabilisce che restano ferme le disposizioni relative al deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

Alla lettera c) è abrogato il comma 3.

Alla novellata formulazione di questo articolo consegue, in via di coordinamento, l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del CAD (abrogazione disposta dall'articolo 19 dello schema).

La RT riferisce che la disposizione, introducendo delle modificazioni in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, non ha impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, ritenendo le norme in esame recanti disposizioni di contenuto prettamente ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 19

(Ulteriori disposizioni su documenti informatici sottoscritti con firma elettronica)

L'articolo, alle lettere a) - c), modifica l'articolo 21 del CAD. Dal punto di vista del contenuto, sono modifiche (tali da investire anche la rubrica dell'articolo) di coordinamento, conseguenti alla nuova formulazione recata dallo schema circa l'articolo 19, nella quale confluiscono alcune delle disposizioni innanzi presenti in questo articolo.

Peraltro la stesura dell'articolo 1 del CAD, recata dal decreto legislativo n. 179 del 2016, ha espunto la firma elettronica avanzata o qualificata dal corpus definitorio del Codice.

La RT certifica che la disposizione non ha impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 20

(Copie informatiche di documenti analogici)

L'articolo, alle lettere a)-d), modifica l'articolo 22 del CAD. In particolare, alle lettere a) e b), ai fini dell'efficacia probatoria di documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere in origine in formato analogico, la novella fa rinvio a quanto prescritto dal nuovo articolo 20 sopra richiamato per i documenti informatici, con riferimento dunque ad un processo di formazione conforme ai requisiti fissati dall'AgID circa la sicurezza, integrità e immodificabilità.

La lettera b), nello specifico, stabilisce che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico deve essere prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

Alle lettere c) e d), ai fini dell'efficacia probatoria della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, è stabilito che la conformità dev'essere attestata da un notaio o altro pubblico ufficiale, secondo la disposizione vigente. Di questa, in particolare, la novella abroga la

previsione che siffatta attestazione del notaio o altro pubblico ufficiale debba consistere in una dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche.

La RT riferisce che l'articolo, intervenendo in materia di efficacia di documenti informatici, scritture private e documenti in genere, non ha impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 21 **(Copie analogiche di documenti informatici)**

L'articolo sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 23 del CAD. Qui si tratta di copie analogiche di documenti informatici (laddove nell'articolo 22 si tratta di copie informatiche di documenti analogici).

La disposizione vigente prevede che sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto a stampa un contrassegno tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

La novella pone in capo ai soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno, l'obbligo di rendere disponibili soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo, gratuitamente sul proprio sito *Internet* istituzionale.

La RT certifica che la disposizione non ha impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero approfonditi i riflessi attuativi dell'obbligo di rendere disponibili in forma gratuita sul proprio sito istituzionale le soluzioni tecnico-informatiche idonee alla verifica dei contrassegni chiarendo come le Amministrazioni possano provvedere avvalendosi esclusivamente delle risorse per loro già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 22 **(Documenti amministrativi informatici)**

L'articolo modifica l'articolo 23-ter del CAD, il quale prevede, tra l'altro, che le copie su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico, abbiano il medesimo valore legale degli originali.

La novella prevede che siffatte copie siano prodotte processi e strumenti volti ad assicurare che la stessa copia abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

È novella analoga a quella introdotta entro l'articolo 20 del CAD (il quale però fa riferimento alla copia per immagine, del pari su supporto informatico di documenti in origine su supporto analogico).

Ancora, la novella prevede che sia solo sentito il Ministro dei beni e attività culturali (senza più necessita del suo concerto) per quanto concerne la determinazione delle regole tecniche per la formazione e conservazione dei documenti informatici.

La RT certifica che la disposizione, in materia di copie su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto analogico, non ha impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articoli 23 e 24 ***(Rubrica della Sezione II, Capo II e Firma Digitale)***

L'articolo 23 modifica la rubrica della Sezione II del Capo II del CAD, che diviene: "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari" (anziché "Firme elettroniche e certificatori").

L'articolo 24 modifica l'articolo 24, comma 4, del CAD, il quale prescrive che attraverso il certificato qualificato si debbano rilevare, secondo le regole tecniche stabilite, la validità del medesimo certificato, nonché gli elementi identificativi del titolare - di firma elettronica, viene a specificare la novella - e del certificatore, e gli eventuali limiti d'uso.

La RT afferma che le disposizioni non hanno impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 25 ***(Certificati di firma elettronica certificata)***

L'articolo, alle lettere a)-e), modifica l'articolo 28 del CAD, relativamente al certificato di firma elettronica qualificata.

In particolare, la novella (lettera a), specifica che all'interno di quel certificato possa esser contenuto lo pseudonimo, che il titolare ha facoltà di impiegare. Inoltre, prevede che tutte le informazioni contenute nel certificato di firma elettronica qualificata debbano essere riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato stesso.

Tali informazioni possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete. Con le linee guida di cui all'articolo 71 (anziché con decreto del Presidente del Consiglio, com'è nella disposizione finora vigente) sono definite le modalità di attuazione dei certificati di firma elettronica qualificata (lettere b e-d).

Alla lettera e), viene posto l'obbligo in capo al certificatore di conservare le informazioni relative al titolare di firma elettronica per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato.

La RT ribadisce che l'articolo modifica la disposizione in materia di certificati di firma elettronica e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce del tenore delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 26 ***(Qualificazione e Accredimento)***

L'articolo, alle lettere a)-c), modifica l'articolo 29 del CAD. In particolare, la disposizione vigente prevede che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata e di gestore dell'identità digitale nonché i

conservatori di documenti informatici, presentino all'AgID domanda di qualificazione o accreditamento.

Con la novella di cui alla lettera *a*), si prevede che tale domanda di qualificazione o accreditamento debba conformarsi alle linee guida determinate dall'AgID per l'attuazione del Codice (risulta così soppressa la previsione dell'obbligo di allegare alla domanda una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato circa per la commercializzazione di prodotti).

Inoltre, alla lettera *b*), si viene ad aggiungere, tra i requisiti prescritti per il richiedente la qualificazione o l'accreditamento, quelli di onorabilità, tecnologici e organizzativi, di avere natura giuridica di società di capitali, di disporre delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. La determinazione di tali requisiti è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea. Il medesimo atto attuativo è chiamato a determinare i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento di tali attività, così come dei requisiti e delle condizioni per il loro svolgimento da parte di amministrazioni pubbliche.

Alla lettera *c*), viene abrogato il comma 3, il quale impone al D.P.C.M. due criteri: graduazione del capitale sociale, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto; graduazione delle garanzie assicurative, onde assicurarne l'adeguatezza al livello di servizio offerto.

La RT ribadisce che l'articolo, modificando l'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di accreditamento dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alle entrate che si possono determinare in favore di AgID, derivanti dalle tariffe collegate allo svolgimento delle attività relative alla qualificazione e all'accreditamento, certifica che le stesse non sono allo stato quantificabili.

Al riguardo, con riferimento al profilo della determinazione delle entrate tariffarie, ivi trattandosi di maggiori entrate (cd. a legislazione "variata") che prudenzialmente non vengono quantificate, non ci sono osservazioni.

Articolo 27

(Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori)

L'articolo, alle lettere *a*)-*c*), modifica l'articolo 30 del CAD, relativo alla responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori.

Alle lettere *a*) e *b*), con modifica di *drafting* viene espunta dall'articolo la menzione dei certificatori (figura ormai superata con l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS). È aggiunta, in via di coordinamento, la menzione dell'iscrizione nell'elenco tenuto dall'AgID (iscrizione conseguente all'accoglimento della domanda di qualificazione o accreditamento). Si tratta di un elenco di fiducia pubblico, consultabile anche in via telematica.

Alla lettera *c*), n.2), si aggiunge infine - alla previsione vigente secondo cui l'obbligo del risarcimento per danno cagionato ad altri non vale qualora l'uso del certificato qualificato ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite - la condizione che i limiti di uso e di valore debbano (ai fini della esenzione di responsabilità) essere chiaramente riconoscibili (all'interno del certificato di firma elettronica qualificata o di un separato certificato elettronico).

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 28

(Obblighi del titolare di firma elettronica certificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata)

L'articolo, alle lettere a) e b), modifica l'articolo 32 del CAD. Le novelle hanno mero contenuto di coordinamento formale.

La RT conferma che l'articolo, contenendo norme di coordinamento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 29

(Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori accreditati)

L'articolo, alle lettere a)-d), modifica l'articolo 32-bis del CAD, il quale prevede che l'AgID possa irrogare (tramite il direttore generale) sanzioni amministrative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori accreditati (la novella sopprime per questi ultimi l'inciso "limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici"), ove essi abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD. Le sanzioni sono irrogate in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza.

La novella di cui alla lettera a), eleva la soglia sanzionatoria minima e massima: la prima diviene pari a 40.000 euro, la seconda pari a 400.000 euro (il testo finora vigente prevede invece un minimo di 4.000 ed un massimo di 40.000 euro).

Alle lettere b) e c), si prevede che nei casi di particolare gravità l'AgID può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. La novella viene a definire le condotte suscettibili di tale sanzione, alla stregua di violazioni del CAD "idonee ad esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio".

Alla lettera d), è introdotto quale sanzione aggiuntiva in caso di cancellazione, il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.

La RT certifica che l'articolo, introducendo modifiche in materia di sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori, non determina impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 30 ***(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni)***

L'articolo, alle lettere a)-c), modifica l'articolo 34 del CAD, circa il rilascio di documenti informatici con rilevanza esterna da parte di pubbliche amministrazioni.

Alla lettera b), in particolare, è introdotto un nuovo comma 1-*bis*, in base al quale si precisa che le pubbliche amministrazioni possono svolgere la conservazione dei documenti informatici all'interno della propria struttura organizzativa - nonché affidarla, in modo totale o parziale ad altri soggetti pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID.

Alla lettera c), è abrogato il comma 2, il quale ad oggi riconosce a ciascuna amministrazione la facoltà di adottare regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD, per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi però rilevanza esclusivamente interna.

La RT afferma che la disposizione non comporta impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 31 ***(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata)***

La norma modifica l'articolo 35 del CAD, in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.

Si tratta di mera modifica di coordinamento, volta ad introdurre la specificazione che per "titolare" sia da intendere il titolare di firma elettronica (non figura però la ulteriore specificazione che si tratti di firma elettronica qualificata).

La RT ribadisce che la disposizione, introducendo norme di coordinamento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 32 ***(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)***

L'articolo modifica l'articolo 36 del CAD, relativo alla revoca e sospensione dei certificati qualificati. Il certificato qualificato possa essere revocato o sospeso per violazione delle linee guida di cui all'articolo 71 del Codice (nei casi previsti dalle medesime, specifica ora la novella).

La RT certifica che la disposizione non produce impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 33 ***(Trasferimento di Fondi)***

L'articolo modifica l'articolo 38 del CAD, relativo al trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni, e tra queste e soggetti privati. Questo trasferimento è da effettuare secondo

regole tecniche, stabilite con il concerto dei Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e finanze. La novella modifica la previsione in "sentiti" tali soggetti (il Dipartimento della funzione pubblica, non più il Ministro). Permangono "sentiti" altresì il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

La RT afferma che la disposizione non produce impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 34 ***(Rubrica del Capo III del CAD)***

L'articolo modifica la rubrica del Capo III del CAD in: "Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici" (anziché: "Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici"). Introduce, ad avvio del Capo III, una Sezione I, intitolata: "Documenti della pubblica amministrazione".

La RT conferma che la disposizione non produce impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 35 ***(Protocollo informatico (comma 1), Sistema di ricerca documentale (comma 2) e titolo Sezione II del Capo III del CAD)***

L'articolo, al comma 1, modifica l'articolo 40-*bis* del CAD. Secondo la disposizione vigente, formano oggetto di registrazione di protocollo obbligo le comunicazioni da o a caselle di posta elettronica, mentre la novella sostituisce il riferimento a tali caselle con quello più generale di domicili digitali.

Il comma 2, introduce l'articolo 40-*ter* nel CAD attraverso cui si attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo e dei fascicoli dei procedimenti nonché a consentirne l'accesso *on-line* da parte di chi ne abbia diritto.

Il comma 3, inserisce il titolo di una sezione: "Gestione e conservazione dei documenti", quale Sezione II del Capo III.

La RT ribadisce che la disposizione prevede la promozione e la sperimentazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti protocollati e a consentire l'accesso *online* ai soggetti che ne abbiano diritto.

Il sistema costituirà in ogni caso un modulo "aggiuntivo" che non altererà il funzionamento delle piattaforme utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e che non determinerà l'esigenza di modificare i propri sistemi.

Per quanto riguarda i costi posti a carico della Presidenza del Consiglio, relativi allo sviluppo e alla sperimentazione del sistema, si stima, per l'anno 2018, un costo di circa

1 milione di euro cui si fa fronte con le risorse di cui all'art. 1, comma 585 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che trattasi di autorizzazione sotto forma di limite massimo di spesa, al fine precipuo di dimostrare la congruità rispetto ai fabbisogni di spesa allo stato prevedibili, andrebbero richiesti gli elementi e parametri adottati nella stima della spesa prevista per il modulo aggiuntivo, fornendosi, al tempo stesso, elementi di valutazione circa gli eventuali oneri di implementazione e manutenzione del dispositivo informatico che dovessero presentarsi anche a decorrere dal 2019.

Per i profili di copertura, si osserva che il successivo articolo 63 del presente schema pur prevedendo la copertura con le risorse di cui al comma 585 della legge di bilancio 2017, non indica puntualmente l'ammontare di risorse necessario che risulta quindi indeterminato a livello normativo (soltanto la RT lo quantifica in un milione di euro per il 2018).

Articolo 36 ***(Procedimento e fascicolo informatico)***

L'articolo, alle lettere a)-f), modifica l'articolo 41 del CAD.

Alla lettera *a)*, la previsione vigente - secondo cui le pubbliche amministrazioni gestiscono i provvedimenti amministrativi in via informatica - è novellata introducendo un "in via prioritaria".

Alle lettere *b)* e *c)* ben oltre alcune ulteriori modifiche di coordinamento, è introdotta la previsione - entro la disposizione secondo cui il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di diretta consultazione ed alimentazione da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento - di pari accessibilità da parte degli interessati, attraverso il sistema documentale di ricerca (di cui al novello articolo 40-ter del CAD) ed il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 64-bis del CAD), nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Alla lettera *d)*, si prevede che anche per la costituzione, identificazione, accessibilità, utilizzo del fascicolo, come per altre determinazioni attuative del CAD come novellato dallo schema, è tralata all'AgID la deliberazione delle correlative linee guida.

Con la lettera *e)*, ancora, si viene a prevedere che, entro il contenuto necessario del fascicolo informatico, l'identificativo del fascicolo debba essere apposto con modalità atte a consentirne l'indicizzazione e la ricerca, attraverso il sistema documentale di ricerca (di cui al novello articolo 40-ter del CAD) e nel rispetto di linee guida stabilite dall'AgID.

Alla lettera *f)*, così come si viene a prevedere che il fascicolo informatico debba essere formato in modo da consentire l'esercizio in via telematica (oltre che dei diritti di accesso previsti dalla legge n. 241 del 1990) del diritto di accesso garantito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (atto recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"). Del pari, il fascicolo informatico deve essere formato in modo da assicurare l'immediata conoscibilità (attraverso il sistema documentale di ricerca ed il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione) per via telematica dello stato di avanzamento del procedimento, nonché del nominativo e recapito elettronico del responsabile del procedimento. Si prevede infine che AgID detti linee guida per garantire l'interoperabilità dei sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti da un

lato e, dall'altro, il sistema documentale di ricerca ed il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione.

La RT riferisce che la disposizione prevede solo una integrazione, comunque connessa agli esiti della sperimentazione di cui all'art. 35, delle informazioni da associare ai documenti delle pubbliche amministrazioni che continueranno, pertanto, a utilizzare le proprie piattaforme informatiche.

L'integrazione comporterà esclusivamente l'esigenza di procedere a eventuali evoluzioni dei sistemi esistenti, senza alcun intervento su quelli già realizzati.

Al riguardo, nel presupposto certificato dalla RT che l'aggiornamento delle informazioni da inserirsi nel fascicolo informatico comporteranno la sola esigenza di provvedere all'evoluzione dei sistemi già in dotazione presso le amministrazioni, circostanza in merito alla quale andrebbe comunque acquisita una conferma, non ci sono osservazioni.

Articolo 37 ***(Conservazione ed esibizione dei documenti)***

L'articolo, alle lettere a)-d), modifica l'articolo 43 del CAD, intanto modificandone la rubrica (lettera a), che diviene: "Conservazione ed esibizione dei documenti" (anziché: "Riproduzione e conservazione dei documenti").

Alla lettera b), la riformulazione del comma 1 viene ad 'aggiornare' la disposizione con il richiamo alle linee guida stabilite dall'AgID (anziché le regole tecniche di fonte ministeriale) e ribadisce con dettato più generale e sintetico che gli obblighi di conservazione ed esibizione di documenti si intendono soddisfatti a mezzo di documenti informatici, se prodotti in modo da garantire la conformità ai documenti originali (ed in ottemperanza alle linee guida sopra ricordate, appunto). La disposizione vigente (introdotta nel 2016) già elimina l'obbligo di conservazione da parte dei cittadini e delle imprese di documenti informatici, quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione (o gestore di servizio pubblico per profilo di pubblico interesse o di società a controllo pubblico).

La lettera c), aggiunge che tali amministrazioni o soggetti rendano disponibili a cittadini e imprese i documenti informatici attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale.

Alla lettera d), si stabilisce che la novella specifica che sia ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione, che restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

La RT evidenzia che le modifiche introdotte comportano solo una integrazione, comunque connessa agli esiti della sperimentazione di cui all'art. 35, delle informazioni da associare ai documenti nel processo di protocollazione. Le pubbliche amministrazioni continueranno, pertanto, a utilizzare le proprie piattaforme. L'integrazione comporterà esclusivamente l'esigenza di procedere a eventuali evoluzioni dei sistemi esistenti, senza alcun intervento su quelli già realizzati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 38

(Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici)

L'articolo, ai commi *a)-d)*, modifica l'articolo 44 del CAD, che ha per oggetto i requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici.

Il finora vigente comma 1 (rivisitato nel 2016) pone i requisiti relativi alla gestione informatica dei documenti della pubblica amministrazione, tra cui quello di assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Alla lettera a), siffatto comma 1 viene ora integralmente sostituito, stabilendosi che il sistema di gestione informatica dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sia organizzato e gestito "anche" in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici.

Alla lettera c), il comma *1-ter* è anch'esso integralmente sostituito, con la previsione che il sistema di conservazione dei documenti informatici assicurati, per gli oggetti in esso conservati, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle linee guida.

Alla lettera d), è aggiunto il comma *1-quater*, in cui si stabilisce che il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, insieme al responsabile della sicurezza e a quello dei sistemi informativi, può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa (oltre che con i responsabili altri sopra ricordati) anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici.

La RT riferisce che le modifiche introdotte comportano solo un'integrazione delle informazioni da associare ai documenti nel processo di protocollazione e conservazione.

Pertanto, certifica che le pubbliche amministrazioni continueranno a utilizzare le proprie piattaforme in quanto il sistema di cui all'articolo 35, sviluppato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, costituirà in ogni caso un modulo aggiuntivo alla stessa piattaforma che non ne altererà il funzionamento.

Ne segue che dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'integrazione delle informazioni rientra nell'ambito di un'attività di naturale aggiornamento dei sistemi e dei servizi delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articoli 39-42

(Valore giuridico della trasmissione (Art.39), Dai particolari dei contenuti trasmessi(Art.40), trasmissione dei documenti tra pubbliche amministrazioni (Art. 41), Rubrica capo V (Art. 42))

L'articolo 39 modifica l'articolo 45 del CAD, il quale prevede che i documenti da chiunque trasmessi ad una pubblica amministrazione con mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare "la fonte di provenienza", soddisfano la forma scritta. La novella sopprime la parola: "fonte".

L'articolo 40 modifica l'articolo 46 del CAD, il quale prevede che al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

La novella sostituisce alla dicitura: "per via telematica" quella di: "per via digitale" e sostituisce alla dicitura: "le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali" quella di: "i dati sensibili e giudiziari consentiti".

L'articolo 41, alle lettere a) e b), modifica l'articolo 47 del CAD, là dove questo prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico istituiscano e pubblicino nell'Indice della Pubblica Amministrazione una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.

Quell'Indice diviene - nella previsione della novella - l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, in coordinamento di *drafting* rispetto a quanto previsto dall'articolo 6-ter del CAD. La novella, del pari e conseguentemente, espunge le società a controllo pubblico, rispetto all'obbligo sopra detto.

L'articolo 42 modifica la rubrica del Capo V del CAD, in: "Dati delle pubbliche amministrazioni, identità digitali e istanze" (anziché: "Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete").

La RT riferisce che gli articoli, recando modifiche di *drafting*, non comportano impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 43

(Disponibilità dei Dati delle PA)

L'articolo, alle lettere a) e b) modifica l'articolo 50 del CAD, aggiungendovi innanzitutto il comma 2-bis (lettera a). Ivi si prevede che le pubbliche amministrazioni nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali procedano all'analisi dei propri dati anche in combinazione con altre amministrazioni (o gestori di servizi pubblici per profili di pubblico interesse o società a controllo pubblico), secondo le linee guida dell'AgID. In particolare le linee guida chiariranno negli aspetti tecnologici il funzionamento dei modelli di cooperazione applicativa, onde valorizzare il patrimonio informativo pubblico.

Alla lettera b), la novella abroga il comma 3 di questo articolo del CAD, il quale prescrive che le pubbliche amministrazioni effettuino i servizi informatici secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

La RT riferisce che l'articolo, prevedendo modalità di analisi dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, non comporta impatti sulla finanza pubblica

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 44

(Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle PA)

L'articolo, alle lettere *a)*-*c)*, modifica l'articolo 51 del CAD. A parte alcune modifiche di *drafting*, ivi introducendo i commi *2-ter* e *2-quater*.

In particolare, alla lettera *c)*, si prevede che le pubbliche amministrazioni (nonché i gestori di servizi pubblici per profili di pubblico interesse e le società controllo pubblico) siano tenute ad aderire ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva, coordinati e promossi da AgID, e a predisporre piani di emergenza per assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili a garantire la fruibilità dei servizi. Sono consentiti accordi tra pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale.

La RT ribadisce che la disposizione alle lettere *a)* e *b)* introduce alcune modifiche di *drafting* che non determinano impatti sulla finanza pubblica.

D'altronde, con riferimento alla lettera *c)*, afferma che la norma, dando attuazione concreta al Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione (più di 800 milioni di euro così come specificato nel piano triennale AgID) indicati dall'articolo 1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016).

Inoltre, innalzando il livello di sicurezza del sistema pubblico consente di contenere i costi derivanti da interruzioni dei servizi per effetto di attacchi e/o incidenti informatici.

Per avere una idea di massima dell'impatto della norma per il solo aspetto di efficienza e razionalizzazione, si consideri che attraverso l'accordo fra il Ministero dell'economia e delle finanze con il DIPE della Presidenza del Consiglio per l'erogazione di servizi IaaS, quest'ultima Amministrazione ha ottenuto un risparmio sulla spesa IT di circa l'80% e, conseguentemente, tale risparmio si riflette nel consolidamento della spesa delle Amministrazioni pubbliche.

A ciò si devono aggiungere i potenziali aggravii per la finanza pubblica che derivano dalle falle nella sicurezza delle Pubbliche Amministrazioni - come dimostrano i recenti eclatanti episodi in Gran Bretagna (specie nelle piccole strutture come gli ospedali) ed in altri Paesi — cui l'emendamento, incrementando il livello di sicurezza, pone un argine.

Prudenzialmente, tuttavia, non si quantificano gli effetti positivi per la finanza pubblica derivanti dalla presente disposizione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando gli elementi forniti dalla RT secondo cui la norma darebbe attuazione concreta al piano triennale per

l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa e innalzando il livello di sicurezza del sistema pubblico, occorre non di meno rilevare che le norme in esame avranno anche un impatto oneroso per la predisposizione dei piani di emergenza previsti al fine di assicurare la continuità operativa dei sistemi e la normale operatività dei servizi.

Il nuovo comma 2-quater prevede che le Amministrazioni possano ricorrere ad accordi con altre amministrazioni con ristoro dei soli costi di funzionamento e per le sole Amministrazioni dello Stato specifica che provvedano mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale.

Sul punto, posto che la novella si inserisce su di un dispositivo (l'articolo 51 del C.A.D) che non prevedeva norma analoga, sarebbero utili delucidazioni. In particolare, si rileva che la norma non reca una quantificazione dell'onere che le amministrazioni dovranno sostenere e predispone una copertura sul bilancio che non appare conforme ai criteri di copertura previsti dalla legge di contabilità.

Per quanto riguarda la riassegnazione di apposite entrate, posto che l'istituto contabile della riassegnazione è contraddistinto da una specifica disciplina *ad hoc* e che la determinazione preventiva degli effetti di tali entrate in sede di previsione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196/2009, si connette in sede previsionale alla determinazione degli stanziamenti di spesa relativi alle fattispecie di spesa correlate, sarebbe necessario chiarire se si tratti delle sole entrate derivanti dall'attuazione di accordi tra pubbliche amministrazioni e fornire una stima degli effetti ipotizzabili in ragione annua per tali componenti di finanziamento, in considerazione dei piani che verranno predisposti e degli eventuali ristori che perverranno al bilancio dello Stato in attuazione degli accordi citati.

Infine, va rammentato che il CAD si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 (incluse quindi le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le Agenzie) nonché, per espressa modifica dell'articolo 2 dello schema, anche alle autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti. A fronte di ciò, la norma in esame reca invece una disposizione specifica solo per le Amministrazioni dello Stato mentre in base all'articolo 19 della legge di contabilità “le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.”

Articolo 45-47

(Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle PA (Art. 45); Siti internet delle PA (Art. 46); Dati territoriali (Art. 47))

L'articolo 45, lettere a)-d), modifica l'articolo 52 del CAD, in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Alla lettera a), la modifica del comma 2 di quell'articolo del CAD è di mero coordinamento, rispetto alla definizione di "formato aperto" e "dati di tipo aperto" recata dallo schema (articolo 1). Concerne i dati e i documenti pubblicati dalle pubbliche amministrazioni.

Alla lettera b), la modifica del comma 3 inserisce la formazione dei dati entro il dettato della disposizione, secondo cui nella definizione dei capitoli o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici (ed ora, appunto, anche la loro formazione), le pubbliche amministrazioni devono prevedere clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo di quei dati.

Alla lettera c), la modifica del comma 4 è di mero coordinamento, in quanto espunge un richiamo normativo (in tema di responsabilità dirigenziale) ad articolo del decreto legislativo n. 150 del 2009 (l'articolo 11), che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Permane comunque la previsione che le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrino tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.

Con la lettera d), sono abrogati i commi 5 ed il comma 7 del medesimo articolo 52 del CAD (per coordinamento normativo con altre previsioni dello schema). Del pari abrogato è il comma 6, il quale prevede oggi la trasmissione di una Agenda per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico al Presidente del Consiglio dei ministri, da parte dell'AgID (in quanto tale adempimento è specificatamente previsto dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione).

L'articolo 46 apporta modifiche l'articolo 53, comma 1-*bis*, del CAD in materia di requisiti dei *siti Internet* delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti. La novella espunge la dicitura "definitivi", riferita ai dati e metadati che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare (obbligo che si estende altresì al catalogo delle relative banche dati in loro possesso, nonché i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria)..

L'articolo 47, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 59 (*Dati territoriali*), comma 5, del CAD, demandando alle linee guida stabilite dall'AgID (anziché le regole tecniche poste da decreto ministeriale) la determinazione dei criteri per la definizione ed aggiornamento del Repertorio nazionale dei dati territoriali nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni.

La RT riferisce che le disposizioni non determinano impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 48

(Base di dati di interesse nazionale (Art. 48))

L'articolo, alle lettere a) e b), modifica l'articolo 60 del CAD, che ha per oggetto le basi di dati di interesse nazionale (quale insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni).

Alla lettera a), con la modifica proposta dallo schema di decreto si introducono due nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*. Vi si prevede che le pubbliche amministrazioni responsabili di tali basi dati debbano consentire il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (cfr. articolo 2

dello schema di decreto) secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle linee guida di cui all'articolo 71 (cfr. articolo 59 dello schema). Le stesse amministrazioni definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo.

Alla lettera b), inoltre, si modifica il comma 3-ter. Esso prevede che AgID pubblichi sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale. Secondo la novella introdotta, nello svolgere tale compito l'Agenzia "individua" le basi di dati di interesse nazionale e dovrà tener conto "delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari".

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, con l'introduzione del comma 2-bis, si specifica esclusivamente come si realizza l'interoperabilità già prevista dal comma 2, senza introdurre nuove attività.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli 49-53

(Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)(Art. 49), Banca Dati nazionale dei contratti pubblici (Art. 50), Anagrafe degli assistiti(Art 51), Rubrica della Sezione III, Capo V (Art. 52), Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle PA (Art. 53))

L'articolo 49, alle lettere a)-c), si modifica l'articolo 62 del CAD. In particolare, alla lettera a), è riformulato il comma 3: tale comma assicura ai Comuni la disponibilità dei dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite. Con la novella si specifica, tra l'altro, che i Comuni potranno utilizzare i dati in relazione a servizi o funzionalità non fornite da ANPR. Al medesimo articolo viene introdotto, così come avviene con altre disposizioni del provvedimento, il riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD.

Alla lettera b), medesimo riferimento è introdotto al comma 5.

Alla lettera c), viene quindi sostituita la lettera c) del comma 6, lettera c). Tale comma definisce i tempi e le modalità di attuazione dell'ANPR anche in riferimento ai servizi di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e della dichiarazione o denuncia di morte, elencati dalla lettera c) oggetto di modifica. Con la novella in esame sono integrati e maggiormente definiti tali servizi, specificando le norme applicabili. Come già previsto nel testo vigente, l'invio telematico di tali attestazioni e dichiarazioni deve essere compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010 (che definisce le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS).

L'articolo 50 modifica l'articolo 62-bis del CAD prevedendo che la gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) sia affidata all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in luogo della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 51, lettere a) e b), modifica l'articolo 62-ter del Codice dell'amministrazione digitale il quale ha istituito l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini. La modifica introdotta dallo schema riformula un riferimento interno al codice e integra i contenuti dell'ANA, prevedendo la menzione non solo del medico di medicina generale ma anche del pediatra di libera scelta.

L'articolo 52 sostituisce la rubrica della Sezione III del Capo V del CAD in "Identità digitali e istanze" (in luogo di "Servizi in rete"). A tale proposito si veda anche l'articolo 42 dello schema, che modifica la rubrica del Capo V.

L'articolo 53, alle lettere *a)-f)*, modifica l'articolo 64 del CAD, relativo alla disciplina del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Con la lettera *a)*, secondo la novella proposta al comma *2-quater*, l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni avviene tramite SPID.

Alle lettere *b)* e *c)*, tale disposizione riprende sostanzialmente quanto attualmente previsto dal comma *2-octies* qui abrogato. Conseguentemente viene corretto un riferimento al comma *2-octies* presente nel testo vigente. Si ricorda che il comma *2-quater* prevede, come nel testo vigente, che il sistema SPID sia adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il D.P.C.M. di cui al comma *2-sexies* (non modificato). Ulteriore modifica al comma *2-quinquies* generalizza a tutti i soggetti privati la facoltà (riservata alle "imprese" nel testo vigente) di avvalersi di SPID per la gestione dell'identità digitale.

Alla lettera *d)*, si prevede l'abrogazione del comma *2-septies*. Esso stabilisce che un atto giuridico possa essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà.

Alla lettera *e)*, con il nuovo comma *2-decies* si stabilisce che le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscano gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Infine, alla lettera *f)*, il nuovo comma *3-bis* (inserito dalla norma in esame) demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la fissazione della data a decorrere dalla quale tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*.

La RT si limita ad affermare che le disposizioni in rassegna non determinano impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che l'articolo 50 prevede che, in attuazione dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 50/2016, sia disposto il trasferimento all'ANAC della banca dati nazionale sui contratti pubblici, per la gestione del relativo flusso informativo, andrebbero richieste conferme in merito alla reale portata innovativa di detta norma: se questa possa o meno ritenersi meramente ricognitiva oppure di portata innovativa rispetto all'ordinamento già in vigore, nel qual caso, andrebbe confermata l'effettiva esperibilità degli adempimenti connessi alla competenza attribuita con la norma *de quo* alla citata Autorità, potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Andrebbe altresì assicurato che la prevista estensione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti ai pediatri di libera scelta (articolo 62-ter del CAD come modificato dall'articolo 51 dello schema) possa realizzarsi a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sulle altre norme, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 54

(Accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione)

L'articolo modifica l'articolo 64-*bis* del CAD con il quale viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici (la novella espunge la parola "unico"), destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese interagiscano con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD. Questi ultimi devono rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico di accesso telematico, in conformità alle modalità tecnico-operative che dovranno essere individuate dall'AgID.

La novella inserisce un nuovo comma 1-*bis* che impone ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai fornitori identità digitali e ai prestatori dei servizi fiduciari qualificati, di progettare e sviluppare i propri sistemi e servizi in modo da garantirne l'integrazione e l'interoperabilità, nonché a esporre per ogni servizio le relative interfacce applicative. Inoltre, al fine di garantire la verifica degli standard e livelli qualitativi definiti dall'articolo 7, comma 2, del CAD, i soggetti summenzionati adottano gli strumenti di analisi individuati dalle linee guida AgID (ex articolo 71 del CAD, come modificato).

La RT afferma che la disposizione, di carattere programmatico, non determina impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articoli 55-58

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (Art. 55), Carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi (Art. 56), Analisi comparativa delle soluzioni (Art. 57), Soluzioni e standard aperti (Art. 58))

L'articolo 55, alle lettere a) e b), modifica l'articolo 65, comma 1, del CAD in materia di validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

Più in dettaglio, alla lettera a), il riferimento alla "firma digitale" è sostituito con il riferimento alle forme di sottoscrizione del documento inviato per via telematica di cui all'articolo 20 del CAD (cfr. l'articolo 18 dello schema di decreto per la nuova versione di tale articolo). Alla lettera b), ulteriore modifica interviene alla lettera c-*bis*): vi si prevede che i documenti inviati per via telematica siano validi se trasmessi dall'istante o dichiarante tramite PEC secondo determinate condizioni. In tal caso, secondo la novella, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile.

L'articolo 56, alle lettere a) e b), modifica l'articolo 66, commi 1 e 5, del CAD in materia di carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Il testo novellato del comma 1:

- riferisce la norma in esame alla sola carta d'identità elettronica (espungendo il riferimento ad "analogo documento");
- inserisce alcune modifiche formali in merito alle modalità di emanazione del D.P.C.M. che definisce le caratteristiche e le modalità di rilascio della carta;

L'articolo 57, alle lettere a) e b), modifica l'articolo 68 del CAD in materia di analisi comparativa delle soluzioni correggendo un riferimento normativo al Codice degli appalti e abrogando il comma 3 che riporta, tra l'altro, le nozioni di "formato dei dati di tipo aperto" e "dati di tipo aperto". A tale proposito, si ricorda che l'articolo 1 come novellato dallo schema definisce quelle nozioni.

L'articolo 58, alle lettere a) e b), modifica l'articolo 69 del CAD, il quale impone (al comma 1 non modificato) alle pubbliche amministrazioni, committenti di specifici soluzioni e programmi informatici, di rendere disponibile il codice sorgente (corredato dalla documentazione e dalla relativa descrizione tecnico funzionale) ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, in uso gratuito, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

In particolare, il comma 2, come modificato, prevede che l'amministrazione committente debba risultare - nei capitolati o nelle specifiche di progetto - sempre titolare di tutti i programmi e servizi ICT (*Information and Communication Technologies*) salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso. Il testo vigente prevede invece che nei capitolati o nelle specifiche di progetto si preveda ove possibile la conformità dei programmi e servizi ICT alle specifiche tecniche definite da AgID.

Alla lettera b), la novella inoltre aggiunge il comma 2-*bis*: vi si prevede la pubblicazione del codice sorgente (e relativa documentazione e descrizione tecnico funzionale) di tutte le soluzioni informatiche attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID.

La RT riferisce che le disposizioni non comportano impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, occorre soffermarsi sulla modifica recata dall'articolo 58 che impone nella predisposizione dei capitolati o delle specifiche di progetto l'acquisizione da parte della amministrazione della titolarità di tutti i diritti sui programmi e servizi ICT per essa appositamente sviluppati, "salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico". Si rileva che la norma ha quindi un profilo oneroso, neutralizzabile dalle pubbliche amministrazioni solo allorché esso risulti "eccessivo". In linea generale, si porrà dunque il problema di valutare la misura dell'eccessività che deve essere comprovata. Soprattutto, in tutti i casi in cui non si determini un onere "eccessivo", le amministrazioni dovranno comunque sopportare i maggiori costi derivanti dall'obbligatoria acquisizione dei diritti su programmi e servizi in esame.

Articolo 59 **(Linee Guida)**

L'articolo modifica l'articolo 71, comma 1, del CAD relativo alle modalità di adozione delle linee guida per l'attuazione di quanto previsto nel CAD. Il nuovo testo prevede che le "linee guida" siano adottate dall'AgID, previa consultazione pubblica, sentite le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza. Secondo la novella in esame, esse divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia in Gazzetta ufficiale. Sono modificate e aggiornate con lo stesso procedimento.

La formulazione finora vigente dell'articolo 71 di contro prevede l'adozione di "regole tecniche" con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza. Non vi si fa menzione di una consultazione pubblica.

La RT afferma che la disposizione, semplificando la procedura di adozione delle regole tecniche per l'attuazione del CAD, non produce effetti sulla finanza pubblica,

assicurando che quanto ivi previsto sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel presupposto che le attività di aggiornamento delle regole tecniche indicate dalla norma possano essere svolte comunque a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, circostanza che comunque andrebbe confermata, nulla da osservare.

Articolo 60 **(Abrogazioni)**

L'articolo contiene l'elenco degli articoli del CAD abrogati:

- articolo 33 (Uso di pseudonimi);
- articolo 44-*bis* (Conservatori di documenti informatici accreditati);
- articolo 63 (Organizzazione e finalità dei servizi in rete);
- articolo 70 (Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili).

La RT evidenzia che l'articolo abroga gli articoli del CAD obsoleti e non in linea con il processo di riforma, operando la semplificazione, la razionalizzazione e il coordinamento della disciplina.

Assicura che esso non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 61 **(Disposizioni transitorie)**

L'articolo reca disposizioni transitorie. Si rinvia qui alle corrispondenti schede sulle norme dello schema di decreto:

- comma 1: cfr. articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame;
- comma 2, cfr. articolo 6 dello schema;
- comma 3, cfr. articolo 9 dello schema;
- comma 4, cfr. articolo 10 dello schema;
- comma 6, cfr. articolo 26 dello schema.
- -comma 7, cfr. articolo 62, comma 1, infra.

Il comma 5 abroga l'art. 48 del Codice, relativo all'invio di documenti mediante PEC, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La RT certifica che tra le disposizioni transitorie è previsto che la realizzazione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato è effettuata da AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con le risorse di cui all'art. 1, comma 585 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Per la quantificazione degli oneri cfr. art. 9).

Al riguardo, per i profili di copertura, iscrivendosi gli effetti del dispositivo nel quadro delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare

Articolo 62 ***(Disposizioni di coordinamento e finali)***

L'articolo, al comma 1 sostituisce le parole "regole tecniche" con le parole "linee guida", ovunque ricorrano, ad eccezione degli articoli 14 (regole tecniche degli scambi informatici nei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali), 20, comma 3 (regole tecniche per la validità probatoria di taluni documenti informatici e relative lavorazioni) e 76 (regole tecniche per la sicurezza negli scambi in ambito SPC - Sistema pubblico di connettività) del Codice. Si tratta di previsione di raccordo con il novellato articolo 71 del Codice (come modificato dall'art. 59 dello schema di decreto in oggetto). Vale ricordare che l'articolo 61, comma 7 dello schema stabilisce che le norme tecniche rimangono efficaci fino all'adozione delle citate linee guida.

Il comma 2 autorizza il distacco di 40 unità di personale presso l'AgID, in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti da altre amministrazioni - a beneficio in particolare dell'istituzione del difensore civico digitale presso le Amministrazioni (cfr. articolo 17, comma 1-*quater* del CAD come novellato dallo schema) e l'emanazione delle linee guida. Il suddetto personale mantiene il trattamento economico in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, a carico delle amministrazioni di provenienza. Gli oneri del trattamento accessorio sono invece a carico dell'AgID.

Il comma 3 chiarisce che i rinvii alle nozioni di "formato dei dati di tipo aperto" e "dati di tipo aperto" - di cui all'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice, abrogate dallo schema di decreto in esame - si devono intendere ai sensi all'articolo 1, comma 1, lettere l-*bis*) e m-*bis*). Si segnala che la nozione di "dati di tipo aperto" è presente nella lettera l-*ter*), come inserita dall'articolo 1, comma 1 dello schema.

Il comma 4 modifica l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012 in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR): la novella amplia il novero dei documenti (attestazioni e dichiarazioni di nascita nonché dichiarazioni di morte) inviati ai Comuni esclusivamente in via telematica da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario.

Il comma 5 novella l'art. 16-*ter* dello stesso decreto-legge n. 179 del 2012 al fine di riferire la nozione di "pubblici elenchi" per notificazioni e comunicazioni (in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale) a quanto stabilito negli articoli:

- 6-*bis*, 6-*quater* e 62 del CAD (cfr. articoli 8, 9 e 49 del presente schema);
- 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 qui novellato (comunicazione degli indirizzi di posta elettronica al Ministero della giustizia da parte delle amministrazioni pubbliche),
- 16, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008 (registro delle imprese corredato dagli indirizzi PEC o analogo indirizzo di posta elettronica), nonché al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

Il comma 6 demanda ad un D.P.C.M. la definizione di tempi e modalità della confluenza dell'elenco ex art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012 in apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 6-*ter* del CAD nonché le modalità di inserimento nella stessa sezione degli indirizzi ancora non comunicati. La sezione, consultabile solo dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, nonché dagli avvocati, è quindi inserita nel novero dei "Pubblici elenchi".

Riguardo alla novella di cui al comma 7, cfr. le disposizioni finanziarie (articolo 63).

La RT ribadisce che la disposizione stabilisce che l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di n. 40 unità di personale di altre

amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Evidenzia che la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo, mentre gli altri oneri relativi al trattamento accessorio, sostanzialmente riferiti a quello erogato con il Fondo Unico di Amministrazione e ai buoni pasto, stimabili in circa 150.000 euro annui, sono posti a carico dell'AgID che vi farà fronte con le risorse già disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

Si evidenzia, in merito alla necessità della previsione, che la principale nuova responsabilità di AgID, è la redazione e la gestione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 — 2019, approvato dal Presidente del Consiglio in data 31/5/2017.

Tale Piano prevede una serie nutrita di compiti per AgID e tutta una serie di azioni finalizzate a raggiungere l'obiettivo di risparmio e di ottimizzazione della spesa, previsto nella legge di stabilità per il 2017.

In particolare il piano individua azioni per un totale di 800 milioni di euro di cui 400 milioni di euro di reale risparmio derivante dal far adottare alle PA centrali e locali le piattaforme nazionali che AgID presidia ed eroga (fatturazione elettronica, pagamenti elettronici, ANPR, domicilio digitale, identità digitale, ecc.) e altri 400 milioni di euro di rifocalizzazione della spesa verso CONSIP e le altre centrali di committenza.

Sottolinea che l'utilizzo delle 40 unità di personale consentirà un significativo aumento in termini di efficienza per le pubbliche amministrazioni.

A tal fine, evidenzia, a titolo di esempio, che la previsione dell'art. 6-*quater*, relativo all'elenco dei domicili digitali, prevedendo la gestione delle informazioni storiche relative alla "elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale" consentirà alle pubbliche amministrazioni interessate, di superare le criticità legate all'invio e alla notifica di atti che spesso finiscono su indirizzi cessati o variati e non comunicati, ovvero alla ricerca di informazioni storiche sui domicili digitali, dovendo incrociare richieste fatte in maniera generalizzata a tutti i gestori PEC.

Anche le modifiche introdotte in tema di vincolatività dei pareri di AgID sugli elementi essenziali delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale consentiranno di raggiungere un livello ottimale di omogeneità del sistema, senza dover più sostenere i costi legati alla necessaria realizzazione di soluzioni per l'integrazione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo nel suo complesso si iscrive nell'ambito degli effetti finanziari già scontati a legislazione

vigente, occorre comunque soffermarsi sul comma 2, laddove è previsto che l'AgID possa avvalersi di un contingente di 40 unità in posizione di comando o fuori ruolo.

La norma in esame disciplina poi puntualmente anche i profili retributivi inerenti all'attivazione degli istituti, ma non regola i profili finanziari connessi ai riflessi sull'organico derivanti dalla applicazione dei diversi istituti.

Ebbene, va evidenziato che l'attivazione del "comando" ovvero del "fuori ruolo" determina effetti differenti sulla dotazione organica delle amministrazioni di appartenenza, atteso che se il "comando" non produce effetti sul posto del dipendente, che rimane occupato dal medesimo presso l'amministrazione originaria, il "fuori ruolo" si accompagna alla "vacanza" nell'organico di appartenenza, nel profilo e grado corrispondente, che si rende disponibile per gli avanzamenti di carriera, restando automaticamente "indisponibile" un posto nel solo livello iniziale della relativa carriera⁴. Per tale motivo andrebbe assicurata la neutralità finanziaria di entrambi gli istituti.

Inoltre, relativamente alla quantificazione della componente retributiva "accessoria" che la norma pone espressamente a carico della AgID per le posizioni interessate dai comandi e fuori ruolo, dal momento che la RT stima per le 40 unità un onere complessivo per il Fondo Unico dell'Amministrazione (FUA) e per i buoni pasto un importo di 150.000 euro annui, andrebbero richiesti i parametri adottati per il calcolo, atteso che, peraltro, la RT non fornisce indicazioni in ordine ai profili di professionalità e di inquadramento delle unità di personale.

Per i profili di copertura, per l'attivazione dell'istituto del comando, con specifico riferimento alla norma che stabilisce che il trattamento economico fondamentale delle unità di personale per cui verrà attivato il comando o il fuori ruolo, rimarrà a carico delle amministrazioni di appartenenza, diversamente da quello "accessorio" che invece verrà posto a carico dell'AgID, occorre tuttavia segnalare che l'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I. - che rappresenta norma di "principio" per tutto il novero delle PA - prevede che in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali vi sia l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, l'amministrazione che utilizza il personale è tenuta comunque al rimborso all'amministrazione di appartenenza dell'onere relativo al trattamento "fondamentale" rimasto a suo carico.

Sulle altre disposizioni contenute nell'articolo, ivi richiamandosi le stesse a risorse già previste dalla legislazione vigente per il finanziamento degli interventi relativi al piano triennale per l'informativa nella Pubblica Amministrazione 2017/2019⁵, non ci sono osservazioni.

⁴ Articolo 58, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957.

⁵ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; AGID, *Piano triennale per l'informativa nella Pubblica Amministrazione, 2017/2019*, pagina 8 e seguenti e, in particolare, Allegato 2 (*Strumenti e risorse per l'attuazione del Piano*) e Allegato 3 (*Quadro sinottico della spesa ICT nelle Pubbliche amministrazioni centrali*).

Articolo 63 **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo reca, al comma 1, la copertura finanziaria per l'attuazione delle seguenti disposizioni dello schema di decreto in esame:

- articolo 9, che modifica l'articolo 6-ter e introduce gli articoli 6-quater e 6-quinquies del Codice. Si tratta delle disposizioni relative alla realizzazione (affidata all'AgID) dell'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi e dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese
- articolo 16, che modifica l'art. 18 del Codice, relativo alla piattaforma nazionale per la *governance* della trasformazione digitale presso l'AgID.
- articolo 35, che modifica l'articolo 40-bis e inserisce l'art. 40-ter del codice, relativo al sistema di ricerca documentale.

Afferma che all'attuazione delle suddette norme si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 585, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) che autorizza la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (articolo 63 del Codice). Tale comma risulta integrato dall'articolo 62, comma 7, dello schema di decreto: le somme ivi stanziato, secondo la specificazione introdotta, sono destinate alla realizzazione delle azioni, delle iniziative, dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice e dell'Agenda digitale. A tale riguardo, il Commissario straordinario provvede all'utilizzo delle risorse per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda.

Il comma 2 prevede che fermo restando tutto quanto previsto dal comma 1, all'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT si sofferma conclusivamente sull'articolo, ribadendo che esso contiene la clausola di invarianza finanziaria ad eccezione degli articoli 9, 16 e 35 del presente decreto legislativo, a cui si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 62.

Al riguardo, rinviando alle norme ivi richiamate per quanto concerne il comma 1, occorre nuovamente soffermarsi sulla clausola di neutralità delle norme contenute nel provvedimento che è riportata al comma 2.

In tal senso, infatti, va nuovamente evidenziato che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, siffatte clausole dovrebbero sempre accompagnarsi a RT che rechino l'illustrazione dei dati e degli elementi che idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, complete di valutazioni circa l'impatto di nuovi adempimenti sulle dotazioni umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2017 [Nota di lettura n. 183](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (**Atto del Governo n. 418**)
- " [Nota di lettura n. 184](#)
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (**Atto del Governo n. 417**)
- " [Nota di lettura n. 185](#)
A.S. 2856: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"
- " [Nota di lettura n. 186](#)
A.S. 2860: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"
- Lug 2017 [Nota di lettura n. 187](#)
A.S. 2284: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Elementi di documentazione n. 71](#)
A.S. 2874: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 72](#)
A.S. 2875: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017"
- " [Nota di lettura n. 188](#)
A.S. 2879: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A." (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Nota di lettura n. 189](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (**Atto del Governo n. 430**)
- Set 2017 [Nota di lettura n. 190](#)
A.S. 2728: "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione"
- " [Nota di lettura n. 191](#)
A.S. 2886: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5-bis**)
- Ott 2017 [Nota di lettura n. 192](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (**Atto del Governo n. 451**)